



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 671 DEL 21 giugno 2016

OGGETTO: Richiesta di parere formulata dal RPC di una società in house relativo alla titolarità del potere di accertamento e vigilanza di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013. Fascicolo 741/2016. **AG 20/2016/.**

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 21 giugno 2016;

visto il d.lgs. n. 39/2013;

visto l'appunto dell'Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici (UPAG)

Considerato in fatto

In data 29 marzo 2016 è pervenuta una richiesta di parere avente ad oggetto l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013 in caso di rinnovo del Consiglio di Amministrazione di una società *in house*, partecipata al cento per cento da un'amministrazione provinciale. Più specificamente, l'istante – Responsabile della prevenzione della corruzione di una società *in house* della Provincia di Salerno - chiede di sapere chi sia il R.P.C. tenuto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. 39/2013, ad effettuare le verifiche circa l'inconferibilità e l'incompatibilità delle nomine dei componenti il C.d.A. della società *in house*, rinnovato dal socio unico, Provincia di Salerno.

La questione si pone in quanto il R.P.C. dell'Ente Provincia avrebbe comunicato formalmente al richiedente che gli "accertamenti ed i conseguenti adempimenti relativi all'applicazione del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 sono di competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione della società *in house* e non della Provincia".

Di tutt'altro avviso è, evidentemente, l'istante, secondo il quale quanto comunicatogli dal R.P.C. della Provincia, non troverebbe conferma nella Determina n. 8/2015 che, al paragrafo 2.1.1, chiarisce - a proposito delle "*inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali*" - che "Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.."

Ritenuto in diritto

Tra le società in controllo pubblico tenute al rispetto delle disposizioni in materia di anticorruzione, le società *in house* sono quelle che a pieno titolo rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in parola, in ragione del forte rapporto di controllo che le lega alle amministrazioni partecipanti con le quali, pertanto, condividono i medesimi rischi di corruzione.

D'altra parte, la legge n. 190 del 2012 menziona espressamente tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di regioni, province autonome ed enti locali.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Ne consegue che in ogni ente di diritto privato in controllo pubblico, nazionale o locale e, a maggior ragione - per le ragioni sopra evidenziate - nelle società *in house*, debba essere adottato un Piano anticorruzione e nominato un responsabile dello stesso. Quest'ultimo è chiamato quindi ad elaborare, in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza, ogni misura volta alla prevenzione dei fatti di corruzione *ex lege* 190/2012, misura che sarà successivamente adottata dal Consiglio di Amministrazione della società o da un qualunque altro organo con funzioni di indirizzo. Con riferimento al Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea dei soci ovvero, nelle società *in house*, dal socio pubblico, la verifica circa la sussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, a rigore, secondo pure quanto chiarito dall'Anac nella determina n. 8 sopra richiamata, dovrebbe competere al R.P.C. dell'Amministrazione che nomina il C.d.A. Tuttavia, tenuto conto che il R.P.C. è, in generale, chiamato a verificare non solo la sussistenza, ma anche l'insorgere di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità, una volta avvenuta la nomina sarà il R.P.C. della società *in house* ad effettuare i successivi necessari accertamenti. Si assiste, cioè, ad una sorta di passaggio di testimone tra i due R.P.C., quello della amministrazione controllante e quello della società *in house*; il primo, chiamato alle verifiche sui componenti del C.d.A. della società *in house* nominati dall'amministrazione controllante, il secondo, tenuto, una volta avvenuta la nomina o il rinnovo del C.d.A. della società *in house*, a svolgere le funzioni e i compiti propri del soggetto responsabile della prevenzione della corruzione di ogni amministrazione pubblica, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO

Ritiene che il RPC dell'amministrazione controllante sia tenuto ad effettuare ogni dovuta verifica sui componenti del C.d.A. della società *in house* nominati dall'amministrazione controllante, mentre il RPC della società *in house* sia tenuto, una volta avvenuta la nomina o il rinnovo del C.d.A. della società *in house*, a svolgere le funzioni e i compiti propri del soggetto responsabile della prevenzione della corruzione di ogni amministrazione pubblica, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico.

*Il Presidente f.f.
Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 giugno 2016

Il Segretario, Maria Esposito